

CESARE BECCARIA: ETICA E RIFORMA DEL DIRITTO PENALE*

GIULIO PIACENTINI

1. Cenni biografici

(Milano, 1738 – 1794)

Marchese. Studia a Parma, dai Gesuiti; poi a Pavia, dove si laurea in Legge (1758).

A Milano frequenta l'Accademia dei Trasformati, dalla quale, assieme a Pietro e Alessandro Verri, si stacca per fondare l'Accademia dei Pugni (1762). A Beccaria e ai suoi amici, infatti, non piace il clima mondano dell'A. dei Trasformati; essi vorrebbero agire, cambiare la società, lottare davvero contro ciò che in questa non va o non è più accettabile.

B. scrive articoli di economia, come: *Del disordine e de' rimedi delle monete nello Stato di Milano nell'anno 1762*.

1763: a casa di P. Verri, B. scrive in meno di un anno il trattato *Dei delitti e delle pene*, pubblicato anonimo a Livorno nel 1764. Tradotto in francese dall'abate Morellet e pubblicato a Parigi nel 1766; poi altre traduzioni (spagnolo, inglese, tedesco, russo). Messo all'Indice nel 1766.

1764-66: B. scrive per "Il Caffè" articoli di vario argomento, come il *Tentativo analitico su i contrabbandi*.

1766: invitato dagli illuministi francesi dell'*Enciclopedia* che apprezzano molto il trattato *Dei delitti e delle pene*, B. si reca a Parigi accompagnato da A. Verri; ma, rifiutando la mondanità e cadendo spesso in depressione, torna a Milano.

1768: B. ottiene la cattedra di Scienze camerali (economia politica) alle Scuole Palatine di Milano.

1770: *Ricerche intorno alla natura dello stile* (delineano un'estetica che è ispirata al sensismo di Condillac**).

1771-1794: B. è prima funzionario presso il Supremo Consiglio di Economia, poi responsabile del Dipartimento di Agricoltura, Industria e Commercio, infine membro della Giunta per la riforma del sistema giudiziario. Non partecipa più alla vita culturale.

** Sensismo = dottrina filosofica che riduce ogni conoscenza alla sensazione e al sentire, senza ricorrere a fattori non sensibili. Gli illuministi vi si sono ispirati per porre in evidenza il fondamento materiale e naturale di ogni valore etico ed estetico.

a) Condillac, *Saggio sulle origini delle conoscenze umane* [1746] e *Trattato sulle sensazioni*, [1754]: dall'esperienza sensibile e dalla sensazione deriva ogni altra conoscenza e si sviluppano le facoltà umane: attenzione, memoria, ragione, volontà. Sul piano etico, per essere felice l'uomo deve soddisfare i propri desideri, cercando a tale scopo le sensazioni piacevoli e fuggendo quelle spiacevoli.

b) Beccaria, *Ricerche intorno alla natura dello stile*: distingue tra *idee* (o *sensazioni*) *principali* (che descrivono più o meno fedelmente i fatti) e *idee* (o *sensazioni*) *accessorie* (che rendono, con la propria forza, la descrizione più o meno viva; da queste dipende lo stile. Scegliendole, bisogna tenere presente se sono capaci di suscitare interesse nel fruitore colpendo la sua sensibilità, facendogli provare un sentimento di piacere o di dolore, o di sorpresa. Devono essere compatibili tanto con la sensazione principale, determinandola meglio, quanto tra di loro. Pensiamo ai contrasti (antitesi) o agli aggiunti (aggettivi).

2. Il trattato Dei delitti e delle pene

2.1. Premesse del discorso di Beccaria

1) Scopo della vita associata: "la massima felicità, divisa nel maggior numero" (formula poi rielaborata da Jeremy Bentham [1748 – 1832], per il quale vedi il paragrafo 4).

* Appunti per la conferenza tenuta per l'Antica Credenza di S. Ambrogio (Milano) il 20/12/2013.

2) Società e Stato: nascono da un contratto originario tra individui, che liberamente rinunciano a una parte della propria libertà per poter vivere insieme con maggior sicurezza, seguendo il criterio dell'utilità sociale (cfr. Rousseau, *Il contratto sociale*). – Anche in questo caso, a Beccaria si ispirerà Bentham (cfr. sempre par. 4).

3) Autorità legittima è solo quella dei governanti e dei magistrati, che rappresentano la società stessa.

4) La società e lo Stato si reggono sulle leggi, che quindi vanno rispettate. La pena deve fungere da deterrente per i delinquenti, affinché le leggi non vengano infrante. Ma attenzione: «Le pene che oltrepassano la necessità di conservare il deposito della salute pubblica sono ingiuste di lor natura; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra e inviolabile è la sicurezza; e maggiore è la libertà che il sovrano conserva ai sudditi» (cap. 2). (cfr. Montesquieu)

5) Leggi chiare (per evitare interpretazioni di comodo);

6) Pubblici giudizi (per evitare sospetti di parzialità);

7) No alle denunce anonime (che provocano vendetta).

2.3. Le questioni principali affrontate nel trattato

a) La pena di morte è utile e necessaria per conservare l'ordine sociale?

b) La tortura è utile per ottenere gli scopi che le leggi si propongono?

B. condanna il ricorso alla tortura e propone l'abolizione della pena di morte.

2.3.1. Considerazioni di carattere generale sullo scopo della pena in quanto tale

a) La pena non deve essere uno strumento di espiazione del peccato attraverso la sofferenza (B. vs visione cristiana medioevale), né uno strumento di vendetta (B. vs il diritto germanico), ma deve servire a difendere la società da quanti la minacciano col loro comportamento che, non rispettando il contratto sociale (cfr. Rousseau), lede più o meno gravemente i diritti di tutti e di ciascuno. A tale scopo, le pene devono essere esemplari. Cioè?

b) Tali da mettere il colpevole in condizioni di non nuocere più, e dal dissuadere gli altri dal commettere lo stesso reato.

c) Capaci di impressionare davvero e durevolmente i cittadini, procurando inoltre la minor sofferenza possibile al condannato;

d) Proporzionate al delitto commesso.

Scrive B.:

«... è evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso... Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo» (cap. 12).

e) Prontezza e della certezza della pena:

«Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perché risparmia al reo gli inutili e fieri tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore dell'immaginazione e col sentimento della propria debolezza; più giusta, perché la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza se non quando la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia d'un cittadino finché sia giudicato reo, e

questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile e dev'essere meno dura che si possa. [...] La strettezza della carcere non può essere che la necessaria, o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti. Il processo medesimo dev'essere finito nel più breve tempo possibile. [...]

Ho detto che la prontezza delle pene è più utile, perché quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, delitto e pena, talché insensibilmente si considerano uno come cagione e l'altra come effetto necessario immancabile» (cap. 19).

f) Non è necessario che siano crudeli, ma esemplari sì. Devono quindi essere moderate (B. parla di "dolcezza della pena").

«Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un'utile virtù, dev'essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità; perché i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani» (cap. 27).

2.3.2. Il perdono e la grazia

Si può perdonare il colpevole?

Il perdono può essere concesso dalla vittima al colpevole, ma quest'ultimo deve comunque scontare la pena prevista; infatti, l'etica e il bene pubblico sono distinti tra loro. La grazia concessa dal sovrano è inopportuna, perché è basata su una decisione soggettiva e rafforza nella gente l'idea dell'impunità dei reati.

«Ma si consideri che *la clemenza è la virtù del legislatore e non dell'esecutor delle leggi*; [...] che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti e che la pena non ne è la necessaria conseguenza è un fomentare la lusinga dell'impunità, è un far credere che, *potendosi perdonare*, le condanne non perdonate siano piuttosto violenze della forza che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che con un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d'impunità? Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse nei casi particolari, ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore». (cap. 46)

2.3.3. Tortura

Tortura: non serve a nulla:

- né a raccogliere le prove della colpevolezza dell'imputato;
- né per costringerlo a confessare;
- né per fare luce sulle contraddizioni nelle quali è caduto;
- né per scoprire i suoi complici;
- né per purificarlo dalla condizione infamante in cui è caduto;
- né per punire altri suoi crimini che, in quanto criminale, ha sicuramente commesso ma dei quali non è accusato.

«Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.

Un *uomo* non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata...

...è un voler confondere tutt'i rapporti l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti....

Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito, ma è inutile che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre...

Un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione dell'infamia, cioè un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest'abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che il dolore, che è una sensazione, purghi l'infamia, che è un mero rapporto morale... Sembra quest'uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, su le nazioni e su i secoli. Un dogma infallibile ci assicura che le macchie contratte dall'umana debolezza e che non hanno meritata l'ira eterna del grand'Essere, debbono da un fuoco incomprendibile esser purgate; ora l'infamia è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perché gli spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile che è l'infamia? [...]

Il terzo motivo è la tortura che si dà ai supposti rei quando nel loro esame cadono in contraddizione, quasi che il timore della pena, l'incertezza del giudizio, l'apparato e la maestà del giudice, l'ignoranza, comune a quasi tutti gli scellerati e agl'innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contraddizione e l'innocente che teme e il reo che cerca di coprirsi; quasi che le contraddizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell'animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall'imminente pericolo. [...]

Dassi la tortura per discoprire se il reo lo è di altri delitti fuori di quelli di cui è accusato, il che equivale a questo raziocinio: *Tu sei reo di un delitto, dunque è possibile che lo sii di cent'altri delitti; questo dubbio mi pesa, voglio accertarmene col mio criterio di verità; le leggi ti tormentano, perché sei reo, perché puoi esser reo, perché voglio che tu sii reo.*

Finalmente la tortura è data ad un accusato per discoprire i complici del suo delitto; ma se è dimostrato che ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da scuoprirsi? [...]». (Cap. 16)

Come scoprire, allora, la verità dei fatti?

«Non si scuopriranno i complici dall'esame dei testimoni, dall'esame del reo, dalle prove e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi che debbono servire per accertare il delitto nell'accusato? [...]». (cap. 16).

2.3.4. Pena di morte

In generale, nessuno ha il diritto di comminare la pena di morte. Infatti, si può e si deve certamente chiedere agli uomini di rinunciare a parte della propria libertà per edificare la società civile, retta dalla sovranità e dalle leggi (contratto sociale), ma nessuno ha il diritto di chiedere a qualcuno di rinunciare al bene più prezioso, che è la vita stessa.

Solo in due casi, può dirsi lecita l'applicazione della pena capitale:

- 1) Quando un cittadino, pur privato della libertà personale, conservi ancora relazioni tali dal minacciare la sicurezza del governo legittimo e della nazione;
- 2) Quando giustiziare un cittadino risulti oggettivamente l'unico modo per dissuadere gli altri dal commettere crimini simili a quelli da lui commessi.

«La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando, anche privo di libertà, egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino diviene dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'anarchia [...]; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo [...] dove il comando non è che presso il vero sovrano [...], io non veggo necessità alcuna di

distuggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte» (cap. 28)

Per risultare un deterrente efficace, la pena deve fare effetto su quanti la osservano applicare o potrebbero esservi sottoposti, e perché ciò avvenga, deve essere sì intensa (senza per questo essere crudele), ma anche (e soprattutto) sufficientemente prolungata nel tempo. Quindi, la morte non è la pena ideale:

«Non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. [...] Non vi è alcuno che, riflettendovi, scieglier possa la totale e perpetua perdita della propria libertà per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l'intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato; aggiungo che ha di più: moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo, chi per fanatismo, chi per vanità [...], ma colui che si vede avanti agli occhi un gran numero d'anni, o anche tutto il corso della vita che passerebbe nella schiavitù e nel dolore in faccia a' suoi concittadini, co' quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò coll'incertezza dell'esito de' suoi delitti, colla brevità del tempo di cui ne goderebbe i frutti» (cap. 28).

Inoltre, «Non è utile la pena di morte per l'esempio di atrocità che dà agli uomini. [...] Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio» (cap. 28).

Come ha notato Piero Calamandrei nella sua *Introduzione* (che S. Guglielmino e H. Grosser riportano in *Il sistema letterario*, vol. III, pp. 1062-1064) al trattato *Dei delitti e delle pene* (Le Monnier, 1965, 2^a edizione), il B. si pone, eticamente parlando, in un'ottica tendenzialmente utilitaristica, poiché egli si chiede innanzitutto se la tortura e la pena di morte siano davvero utili per mantenere l'ordine sociale e, pur schierandosi, in generale, contro l'una e l'altra, è costretto a riconoscere che, mantenendo un approccio etico di tipo utilitaristico, almeno la pena di morte può essere detta lecita in alcune precise circostanze. Così, afferma ancora Calamandrei, il discorso del B. rimane, per certi versi, ambiguo e rischioso, appunto perché tende a identificare il bene morale con l'utile sociale; ma per sua natura questa identificazione è problematica, poiché l'utile varia a seconda dell'epoca, delle circostanze e del parere individuale.

Il B. sembra notare i punti deboli del proprio discorso, e perciò rafforza le proprie argomentazioni cercando di mostrare – almeno accennandovi – quali sono i motivi etici più profondi, più veri, per i quali si può e si deve dire, invece, che tanto la tortura, quanto la pena di morte sono in ogni caso inaccettabili.

Scriva Beccaria:

«Queste verità sono state conosciute dai romani legislatori, presso i quali non trovansi usata alcuna tortura che su i soli schiavi, ai quali era tolta ogni *personalità*» (cap. 16).

E ancora:

«Altri delitti sono attentati contro la persona, altri contro le sostanze. I primi debbono infallibilmente esser puniti con pene corporali: né il grande né il ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati contro il debole ed il povero; altrimenti le ricchezze, che sotto la tutela delle leggi sono il premio dell'industria, diventano l'alimento della tirannia. Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di esser *persona* e diventi *cosa* [...] (cap. 20)

Infine:

«Quali sono le vere e le più utili leggi? Quei patti e quelle condizioni che tutti vorrebbero osservare e proporre, mentre tace la voce sempre ascoltata dell'interesse privato o si combina con quello del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d'indegnazione e di disprezzo con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon cittadino che contribuisce al ben pubblico [...] Qual è dunque l'origine di questa contraddizione? E perché è indelebile negli uomini questo sentimento [...] ? Perché *gli uomini nel più secreto dei loro animi [...] hanno sempre creduto non essere la vita propria in potestà di alcuno fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l'universo.*

[...] Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutt'i secoli e di quasi tutte le nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò che egli si annienta in faccia alla verità [...]; che la storia degli uomini ci dà l'idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse [...] verità soprannuotano. [...] Che alcune poche società, e per poco tempo solamente, si sieno astenute dal dare la morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perché ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è che un lampo, in paragone della lunga e tenebrosa notte che involge gli uomini. Non è ancor giunta l'epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al più gran numero, e da questa legge universale non ne sono andate esenti fin ora che le sole verità che la Sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle». (cap. 28)

Nel discorso di Beccaria ritroviamo cioè, accennato in più punti, il riconoscimento della dignità della persona umana. Ogni uomo – anche il colpevole - è e rimane persona, non cosa. Perciò anche il colpevole merita rispetto, pur non avendo lui per primo riconosciuto la dignità degli altri. Quindi, non ha senso né torturarlo, né ucciderlo, ma piuttosto bisogna aiutarlo a reinserirsi nella società proprio attraverso la pena, che deve sempre avere una funzione educativa.

2.3.5. L'importanza dell'educazione

Come prevenire i reati? Fondamentale è l'educazione:

«Finalmente il più sicuro ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione [...] oggetto [...] che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo perché non sia sempre [...] solo coltivato qua e là da pochi saggi. Un grand'uomo [...] che illumina l'umanità che lo perseguita, ha fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali massime di educazione veramente utile agli uomini, cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti che nella scelta e precisione di essi, [...] nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la [strada] infallibile della necessità e dell'inconveniente, e non colla incerta del comando, che non ottiene che una simulata e momentanea ubbidienza» (cap. 45)

2.3.6. Intenzione e danno all'utilità comune

La gravità di un reato non va misurata a partire dall'intenzione del colpevole (perché è difficile stabilirla con precisione, dipendendo essa da tanti fattori), bensì considerando quanto quel reato leda l'utilità comune:

«Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che l'unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione, e però errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti e dalla precedente disposizione della mente: esse variano in tutti gli uomini e in ciascun uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un codice particolare per ciascun cittadino, ma una nuova legge ad ogni delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla società; e alcune altre volte colla più cattiva volontà ne fanno il maggior bene» (cap. 7).

Ciò non toglie che si debba distinguere tra l'intenzione (non attuata) di commettere un reato, e il commetterlo effettivamente. La pena da comminare per un tentato omicidio deve essere minore, rispetto a quella comminata per un omicidio effettivamente commesso. C'è poi la questione del pentimento, di cui bisogna tener conto:

«Perché le leggi non puniscono l'intenzione, non è però che un delitto che cominci con qualche azione che ne manifesti la volontà di eseguirlo non meriti una pena, benché minore all'esecuzione medesima del delitto. L'importanza di prevenire un attentato autorizza una pena; ma siccome tra l'attentato e l'esecuzione vi può essere un intervallo, così la pena maggiore riserbata al delitto consumato può dar luogo al pentimento» (cap. 37)

3. Influenza del trattato Dei delitti e delle pene nella Toscana del dispotismo illuminato

Già dal 1740 Federico II di Prussia aveva abolito la tortura giudiziaria.

1786: Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, granduca di Toscana dal 1765, emana il *Codice Leopoldino*, dove:

- ricorda di aver abolito, appena salito al trono, «la pena di morte, la tortura e le pene immoderate e non proporzionate alle trasgressioni»;
- afferma che «la mitigazione delle pene, congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le ree azioni, e mediante la celere spedizione dei processi, e la prontezza e sicurezza della pena dei veri delinquenti, invece di accrescere il numero dei delitti ha considerevolmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci»;
- abolisce anche la confisca dei beni dei delinquenti, che colpisce anche le loro famiglie, le quali spesso non hanno responsabilità penali;
- garantisce un avvocato d'ufficio «all'imputato povero»;
- stabilisce che non si abusi del carcere preventivo e che il processo si svolga in tempi ragionevoli;
- infine, «avendo considerato che l'oggetto della pena deve essere la soddisfazione al privato e al pubblico danno, la correzione del reo, figlio anch'esso della società e dello Stato, della cui emenda [riabilitazione] non può mai disperarsi, la sicurezza, nei rei dei più gravi ed atroci delitti, che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio; [avendo considerato] che il governo, nella punizione dei delitti [...] è tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci col minor male possibile al reo, che tale efficacia e moderazione assieme si ottiene, più che con la pena di morte, con la pena dei lavori pubblici, i quali servono di un esempio continuato e non di un momentaneo terrore [...], siamo venuti nella determinazione di abolire [...] per sempre la pena di morte contro qualunque reo, sia presente, sia contumace [...]».

4. L'influsso di Beccaria su J. Bentham

L'inglese J. Bentham (1748 – 1832) riformulò la premessa utilitaristica di Beccaria “La massima felicità, divisa nel maggior numero”, con altre parole: “La massima felicità per il maggior numero possibile di persone”. Il discorso è sostanzialmente lo stesso. Bentham, partendo dal presupposto che l'unico scopo della vita umana sia il piacere, intende la felicità appunto come somma di piaceri ed eliminazione del dolore, sottolineando l'importanza non solo della felicità individuale, ma anche e soprattutto di quella sociale. Per lui, infatti, ciò che importa non è la ricerca di un piacere sfrenato, né puramente egoistico, bensì di un piacere che, proprio perché è morigerato, può essere fruito dal maggior numero possibile di individui. Affinché questo traguardo venga raggiunto, è necessario vivere insieme seguendo leggi condivise che ci stimolano ad agire per l'utilità comune. Bentham – come Beccaria – inclina quindi verso una forma di utilitarismo etico, per la quale l'azione si giudica come giusta non per i motivi che ne sono all'origine, ma per le sue conseguenze, in quanto cioè essa promuove il godimento di piaceri, e quindi la felicità, per noi stessi e per gli altri.

Bentham si batté per il suffragio universale maschile, la diffusione dell'insegnamento, le leggi sui poveri. Nel 1791 ideò il *Panopticon* (in greco: "vedere tutto"), un carcere modello ispirato alle tesi di Beccaria e costituito da una struttura semicircolare, con al suo centro una torre; nella struttura semicircolare si trovano le celle, che si affacciano sulla torre centrale, nella quale c'è il guardiano; egli può osservare in ogni momento i detenuti senza essere visto da loro, mentre i detenuti si sentono sempre controllati e quindi, col tempo, si abituano a rispettare le norme di convivenza civile; inoltre, in base al principio della funzione rieducativa della pena, essi sono obbligati a lavorare. Il Panopticon è «un nuovo modo per ottenere potere mentale sulla mente, in maniera e quantità mai vista prima» (J. Bentham, *Panopticon, ovvero la casa d'ispezione* [1791], trad. a cura di Michel Foucault e Michelle Pierrot, Venezia, Marsilio, 1983). – In letteratura, Il Panopticon di Bentham ha ispirato lo scrittore Orwell per il suo romanzo *1984* (vedi la figura del Grande Fratello). In architettura, ispirati al Panopticon sono p. es. il Padiglione Conolly a Siena presso l'ex ospedale psichiatrico S. Niccolò, e l'ex carcere di Santo Stefano (un isolotto contiguo all'isola di Ventotene, nell'arcipelago pontino, al largo del Lazio), dove nei primi anni '40 del Novecento fu rinchiuso Sandro Pertini, condannato dal regime di Mussolini per il suo antifascismo.

Riferimenti bibliografici

- I brani del trattato di C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene* sono tratti dall'e-book scaricabile gratuitamente all'indirizzo web: <http://www.liberliber.it/biblioteca/licenze/> (1^ ed. elettronica: 26 novembre 1995; 2^ ed. elettronica: 11 febbraio 2003; note critiche all'ed. elettronica di L. Barberi. L'ed. elettronica riproduce il testo curato da R. Fabietti e pubblicato da U. Mursia & C. nel 1973)

- I brani del *Codice Leopoldino* di PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO-LORENA (1786) sono tratti da A. DE BERNARDI – S. GUARRACINO, *I saperi della storia. Profilo, fonti, storiografia*, vol. 2 A: *Settecento e Ottocento (Percorso n. 4: Le riforme dell'assolutismo illuminato*, pp. 120-121).

- Su Beccaria e l'Illuminismo italiano:

N. ABBAGNANO, *Storia della filosofia*, vol. IV: *La filosofia moderna dei secoli XVII e XVIII* (cap. XIII: "L'Illuminismo italiano").

S. GUGLIELMINO – H. GROSSER, *Il sistema letterario. Guida alla storia letteraria e all'analisi testuale*, vol. 3: *Cinquecento, Seicento e Settecento*, Principato, Milano 1987.

Enciclopedia Garzanti di Filosofia, nuova edizione Settembre 1993, alla voce «Beccaria, Cesare».

- Su J. Bentham:

Enciclopedia Garzanti di Filosofia, nuova edizione Settembre 1993, alla voce «Bentham, Jeremy».

VANNI ROVIGHI, Sofia (e collaboratori), *Storia della filosofia contemporanea dall'Ottocento ai giorni nostri*, La Scuola, Brescia, 1990 (pp. 151-152).

Sul Panopticon di Bentham: <http://it.wikipedia.org/wiki/Panopticon>